

**COMUNE DI FIRENZE
CONSORZIO METROPOLI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
SCRITTURA PRIVATA**

Rinnovo dell'affidamento della gestione delle strutture educative denominate Baloo/Bagheera (Lotto 2) e Piccolo Principe (Lotto 3). Anno educativo 2020/2021.

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre, in Firenze.

Premesso che:

- a) con provvedimenti dirigenziali n. 3100/2018 e n. 3252/2018 sono state avviate le procedure, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana, per l'affidamento della gestione, per l'anno educativo 2018/2019, delle strutture educative denominate Dragoncello e Strigonella (lotto 1), Baloo e Bagheera (lotto 2), Piccolo Principe (lotto 3), Farfalla (lotto 4) e Giostra (lotto 5) da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) con provvedimento dirigenziale n. 4924/2018 si è provveduto all'affidamento dei servizi educativi in oggetto a Consorzio Metropoli, con sede legale in Firenze (FI), 50136 Via Aretina 265, C.F. e P.I. 05339120486.
- c) con Rep. n. 65047 del 30 luglio 2019, riferimento Protocollo n. 278896/2019, è stato stipulato il Contratto di appalto per l'affidamento della gestione delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Baloo e Bagheera (lotto 2) e Piccolo Principe (lotto 3) – anno educativo 2018/2019;
- d) nella documentazione di gara di appalto relativa all'affidamento della gestione dei servizi suindicati, all'art. 12 del Capitolato di Appalto si prevede che, in caso di risultati positivi della gestione, l'Ente committente si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario il rinnovo del servizio con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021;
- e) il Consorzio Metropoli, in qualità di Consorzio ex art. 45, comma II, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016, ha indicato in sede di gara quale propria consorziata esecutrice, per quanto riguarda il Lotto 2, Cepiss scs Onlus, con sede legale in Scandicci (FI) via di Casellina n. 57/F, C.F. e P.IVA 03722000480 e, per quanto riguarda il lotto 3, Gaetano Barberi scs Onlus con sede legale in Firenze, Borgo Pinti n. 74 C.F. e P.I. 04249760481 e Cepiss scs Onlus;
- f) con provvedimento dirigenziale n. 4519/2019 è stato rinnovato l'affidamento del servizio in oggetto per l'anno educativo 2019/2020;
- g) con scrittura privata del 26 novembre 2019, riferimento Protocollo n. 381847/2019 è stato stipulato il contratto per il rinnovo dei servizi presso le strutture educative in oggetto per l'anno educativo 2019/2020.

Considerato che:

- questa Amministrazione, accertato che Consorzio Metropoli ha gestito il servizio presso i nidi d'infanzia Baloo, Bagheera e Piccolo Principe con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l'Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti, ha ritenuto procedere al rinnovo dell'affidamento anche per l'anno educativo 2020/2021 alle medesime condizioni riportate nel Capitolato di Appalto, riconoscendo ai soggetti gestori un adeguamento del prezzo per il periodo gennaio – luglio 2021 quantificato nella misura del 5,95%, per i maggiori costi dei servizi connessi alle diverse modalità di erogazione degli stessi in ragione delle nuove ed imprevedute misure di sicurezza da adottare a seguito

della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e agli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL di riferimento;

VISTI:

- le note Prot. n. 20006/2020, n. 186249/2020 e n. 186368/2020, inviate al Consorzio Metropoli., con le quali si comunica l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere al rinnovo dell'affidamento dei servizi presso le strutture educative Baloo, Bagheera e Piccolo Principe di cui alla determinazione n. 4924/2018 sopra citata, per il periodo settembre 2020 – luglio 2021, e si richiede l'accettazione della proposta di rinnovo affidamento;

- le note Prot. n. 187183 e n. 187452 del 21-07-2020, presentate da Consorzio Metropoli quale accettazione delle condizioni previste per il rinnovo della gestione dei servizi educativi denominati Baloo, Bagheera e Piccolo Principe per l'anno educativo 2020/2021;

- il provvedimento dirigenziale n. 5214/2020 avente ad oggetto *“Rinnovo dell'affidamento delle strutture educative denominate Dragoncello e Strigonella (Lotto 1), Baloo e Bagheera (Lotto2), Piccolo Principe (Lotto 3), Farfalla (Lotto4) e La Giostra (Lotto 5). Anno educativo 2020/2021.”*;

- le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

- la nota PR_FIUTG_Ingresso_0137586_20191001 del 21/10/2019 con la quale è pervenuta l'informativa prefettizia liberatoria di cui alle vigenti disposizioni nei confronti del Consorzio Metropoli;

- la nota PR_FIUTG_Ingresso_0131402_20201008 con la quale è stata richiesta l'informativa antimafia di cui alle vigenti disposizioni nei confronti di Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus, consorziata esecutrice per i lotti 2 e 3;

- la nota PR_FIUTG_Ingresso_0131417_20201008 del 09/10/2020 con la quale è pervenuta l'informativa prefettizia liberatoria di cui alle vigenti disposizioni nei confronti di Gaetano Barberi Cooperativa Sociale Onlus, consorziata esecutrice per il lotto 3;

La stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

LE PARTI

- 1) Dott. Riccardo Nocentini, nato a Figline Valdarno il 27/08/1975, domiciliato per la carica in Firenze, Via Nicolodi 2, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
- 2) Dott. Giovanni Autorino, nato a Firenze il 27 ottobre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio Metropoli Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Aretina, 265 - 50136 - FIRENZE – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 05339120486.

Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della su esposta narrativa, **le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e allegati

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Dott. Riccardo NOCENTINI ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida al Consorzio Metropoli con

sede in Via Aretina, 265 - 50136 - FIRENZE il rinnovo dell'affidamento dei servizi presso i nidi d'infanzia **Baloo, Bagheera e Piccolo Principe**, per l'anno educativo 2020/2021, alle condizioni tutte di cui alla presente scrittura privata nonché a quelle dei seguenti elaborati:

- Offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Servizio Servizi all' Infanzia;
- Capitolato speciale di Appalto del 2018

che si ritengono parte integrante, ma non materialmente allegati agli atti;

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Qualora si rendesse necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, le parti provvederanno all'elaborazione del DUVRI.

Il Dott. Giovanni Autorino accetta l'esecuzione della fornitura oggetto della presente scrittura privata. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "codice di comportamento dei dipendenti" adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 2 – Corrispettivo dell'appalto

Le parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in complessivi € 790.862,47 (settecentonovantamilaottocentosessantadue e quarantasette centesimi), inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 5% e così suddiviso:

- lotto 2, nidi d'infanzia Baloo e Bagheera € 627.191,37 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 5% CIG **838007617C** come specificato nella Determina Dirigenziale **5214/2020**;
- lotto 3, nido d'infanzia Piccolo Principe € 163.671,10 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 5% CIG **8380084814** come specificato nella Determina Dirigenziale **5214/2020**.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto oggetto del presente atto ha durata per l'intero anno educativo 2020/2021.

Art. 4 – Garanzie

Si dà atto che sono già stati costituiti, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, i depositi cauzionali definitivi mediante polizze fidejussorie n. 28019941957 di € 31.359,57 e n. 28019951271 di € 8.183,55 emesse da Tokio Marine HCC, rilasciate, con appendice, in data 15/10/2020, conservate agli atti del Servizio Servizi all'Infanzia.

Il Consorzio Metropoli ha provveduto a produrre le polizze assicurative previste all'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto ed è in regola con il pagamento dei premi.

Art. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della L. 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il Consorzio Metropoli si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare il Consorzio Metropoli, con note prot. n. 236917/2020 e n. 241991/2020, che si conservano agli atti dell'Ufficio Servizio Servizi all'Infanzia, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e ha individuato nel Signor Giovanni Autorino C.F. TRNGNN61R27D612B la persona delegata ad operare su di essi. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati presso:

- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Ag. n. 3 Firenze
Codice IBAN IT77P0842502802000031051873;

- Banca Intesa San Paolo Filiale di Firenze - Codice IBAN IT04R0306909606100000017304;
- Banca Intesa San Paolo Filiale di Firenze - Codice IBAN IT13P030690960610000146687;

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

La fatturazione dovrà avvenire in modalità elettronica (tramite SDI) al codice del Comune di Firenze Direzione Istruzione IPA LE20FE, specificando il seguente numero di **determina dirigenziale 5214/2020** ed i **CIG n. 838007617C e n. 8380084814**.

Art. 6 - Tutela della riservatezza

Il Consorzio Metropoli dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato con D.Lgs. 101/2018, di aver individuato, quale Responsabile del Trattamento Dati, ai sensi dell'Art. 4 p.8 del GDPR 679/2016, Consorzio Metropoli scs a r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Giovanni Autorino.

Il Consorzio Metropoli è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 7 – Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità

1) Consorzio Metropoli dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) Consorzio Metropoli dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

3) Consorzio Metropoli dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 8 - Definizione delle controversie. Foro competente

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie si elegge fin d'ora quale Foro competente quello di Firenze.

Art. 9 - Spese del Contratto e fiscalità.

Il presente contratto è soggetto ad IVA. Trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della parte richiedente.

Il presente atto, ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 460/1997, è esente dall'imposta di bollo.

Questa scrittura privata è stata redatta con mezzo elettronico e occupa pagine intere quattro e parte della seguente fino qui.

**Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia
Dott. Riccardo Nocentini**

**Consorzio Metropoli
Il Legale Rappresentante
Dott. Giovanni Autorino**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.